



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
*Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino*

Ill.mo Signor  
Bruno Dorigatti  
Presidente del Consiglio provinciale  
SEDE

### **Proposta di mozione n. 265**

#### **Congedo di maternità aggiuntiva per le madri di nati pretermine**

Nel 2013 i nati pretermine in Provincia di Trento (dunque i neonati venuti alla mondo prima d'aver completato la trentasettesima settimana di gestazione) sono stati 367, un numero che corrisponde al 7,6% del totale dei nati, e un dato in leggero aumento rispetto al 2012 (7,0%) e al 2011 (6,9%).

Le settimane che seguono alla nascita dei neonati prematuri sono sempre delicate e spesso complicate. Lo sono da un punto di vista clinico (non a caso il “Rapporto annuale sulla natalità in Provincia di Trento per l'anno 2013”, redatto dal Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa dell'APSS nell'agosto del 2014 parla di “*neonati [...] ad altissimo rischio (fino a 27 settimane)*” e a “*medio-alto rischio (da 28 a 31 settimane)*”, ma anche – con riferimento ai nuovi genitori – da un punto di vista psicologico e organizzativo. I nati pretermine devono infatti sottostare a ricovero per settimane e spesso mesi, con connesse e intuibili criticità per le famiglie.

Anche per questo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 270/1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non prevedeva per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.

In conseguenza di ciò, il D. Lgs. 151/2001 ha previsto (all'art. 16, comma 1, lettera d) che è vietato adibire le donne al lavoro durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono dunque da considerarsi aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il CCNL/2007 del comparto scuola, ad esempio, all'art. 12/3 dispone quindi che in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettino comunque i mesi di astensione obbligatoria. Pertanto, se il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta e indicata dal medico sul certificato, alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi di congedo di maternità previsti.



Ciò che invece non è attualmente previsto – se non ricorrendo a permessi alternativi (congedi, aspettative, certificati di malattia...) – è che alla madre di un bimbo prematuro spetti un'integrazione della maternità obbligatoria che ne allunghi la durata complessiva anche oltre i cinque mesi previsti. Nei casi di nati pretermine ad altissimo rischio (neonato con meno di 27 settimane) e a rischio medio-alto (da 28 a 31 settimane), sembrerebbe però doveroso poter beneficiare di un periodo aggiuntivo di maternità obbligatoria. I cinque mesi previsti per legge, infatti, sono spesso appena sufficienti a consentire il superamento del periodo di ricovero del neonato e per accompagnarlo ad un'età fisiologica di poche settimane. La mamma di un neonato nato pretermine alla ventiquattresima settimana (al sesto mese), ad esempio, anche ammettendo non abbia usufruito del congedo per gravidanza e possa dunque “spostare” per intero i cinque mesi che le spettano per il periodo di puerperio, si troverà ad esaurire il proprio diritto maternità quando l'età fisiologica del piccolo nato è di appena 6-7 settimane.

L'estensione della maternità obbligatoria è oggi già consentita nei casi di maternità a rischio, mentre non è prevista in presenza di nati pretermine. Nonostante dunque nel caso in oggetto la famiglia non sia di fronte ad un “rischio” di complicazioni, come nel caso appunto della maternità a rischio, ma debba fronteggiare difficoltà già verificatesi ed evidenti, i contratti prevedono solo la possibilità per la madre, previo certificato medico che ne attesti lo stato di buona salute, di rientrare al lavoro durante il ricovero in ospedale del neonato così da interrompere il congedo di maternità per riattivarlo poi al momento delle sue dimissioni. Tuttavia non di rado una simile possibilità contrasta con la necessità della madre di stare accanto al proprio nato in difficoltà (per l'accudimento o il tiraggio del latte).

**Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale:**

1. a verificare possibilità e condizioni per l'estensione del diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro delle madri di nati pretermine, o altro istituto contrattuale retribuito per il periodo di permanenza del neonato in strutture ospedaliere, almeno per la durata del loro ricovero.

*cons. Mattia Civico*

Trento, 6 maggio 2015